



## COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 09-04-2021

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese di **Aprile** alle ore **08:59**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale, previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
CALIGIORE ROBERTO	X		MIZZONI MARCO	X	
BRUNI MARIELLA	X		GIOVANNONE FABIO	X	
STACCONI MAURO	X		CORSI MARCO	X	
BRUNI DIEGO	X		AVERSA ANTONIO	X	
SAVONI ALESSANDRO	X		DE SANTIS MARIANGELA	X	
MASSA DANIELE	X		DI POFI EMILIANO	X	
MACCIOMEI ANGELO	X		PIROLI EMANUELA	X	
BRONZI PASQUALE	X		QUERQUI ANDREA		X
SANTUCCI GIANCARLO	X				

**PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1**

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri: **ACETO FEDERICA - BIANCHINI GINEVRA - DEL BROCCO RICCARDO - GIZZI STEFANO - SODANI MARIO.**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI.

Assume la Presidenza il CONSIGLIERE FABIO GIOVANNONE, il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 9,02 entra in aula in consigliere Andrea Querqui. Ora i presente sono n. 17

Alle ore 9.12 esce dall'aula il Consigliere Antonio Aversa. Ora i presente sono n.16.

Il Presidente del Consiglio, Fabio Giovannone, introduce il punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno relativo all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021.

Illustra il Sindaco, Roberto Caligiore.

**Gli interventi dei consiglieri comunali sono riportanti integralmente nel verbale della seduta.**

Dopodichè,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 15/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2020;

**Visto** l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76

per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell' stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### **Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 %;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 %;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25 %;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 %;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 %;
- 6) fabbricati concessi in uso gratuito dal titolare del diritto reale ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado) che li utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 0,66 %;

- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 %.
- 8) terreni agricoli (esenzione prevista lettera h) comma 1 dell'art. 7 D.Lgs. n.504/92)

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della Imposta IMU approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 21/05/2020, esecutiva a norma di legge;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 11.03.2021, con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote IMU come in precedenza indicate;

**Visto** il Decreto legge Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 19 marzo 2021, e pubblicato nella Gazzetta del 22 marzo 2021 - Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in vigore dal 23 marzo 2021 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 – ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore VII e del Settore II ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 5 (Corsi, Piroli, De Santis, Di Pofi, Querqui)

## **DELIBERA**

**-Di approvare le** seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 %;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari 0 %;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25 %;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 %;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 %;
- 6) fabbricati concessi in usogratis dal titolare del diritto reale ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado) che li utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 0,66 %;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 %.

- **di dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, ha effetto dal 1° gennaio 2021.

- **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti unanimi favorevoli dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

**IL RESPONSABILE Settore II:**

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 24-03-2021

**IL RESPONSABILE**  
DOTT. CESARE GIZZI

---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:**

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 24-03-2021

**IL RESPONSABILE**  
DOTT. CESARE GIZZI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Fabio Giovannone

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA SIMONA TANZI

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA SIMONA TANZI